

**CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL**

**SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI**

CIG \_\_\_\_\_

tra

il Comune di Cervia rappresentato da \_\_\_\_\_

e

la Cooperativa rappresentata da \_\_\_\_\_

**VISTO** il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

**VISTA** la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministero dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 14906 del 17.12.2014 – la quale prevede, in via prioritaria, di esplorare la disponibilità degli Enti Locali ad assicurare i servizi in questione, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R.;

**VISTA** la Convenzione stipulata tra Comune di Cervia e Prefettura di Ravenna in data \_\_\_\_\_;

**VISTO** il Bando pubblico di Gara di questo Comune, in data \_\_\_\_\_;

**VISTI** gli esiti della procedura di gara attivata ai sensi dell’art. 59, comma del D.lgs n. 163/2006;

.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
Soggetti**

La presente convenzione viene stipulata tra il Comune di Cervia (di seguito Comune) e la Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (di seguito Gestore) rappresentata da \_\_\_\_\_ al fine di prestare attività di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio.

**Articolo 2  
Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel territorio del Comune di Cervia per un numero massimo di 50 posti..

I servizi saranno erogati presso le seguenti strutture:

- a) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero massimo di \_\_\_\_ posti
- b) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero massimo di \_\_\_\_ posti
- c) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero massimo di \_\_\_\_ posti
- d) struttura sita in Via \_\_\_\_\_, per un numero massimo di \_\_\_\_ posti
- e) .....

Il Gestore si impegna a fornire i servizi di seguito specificati :

**1) Servizi di gestione amministrativa**

- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo Pec o e-mail, che la Prefettura controllerà con la locale Questura
- Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.
- Altri servizi amministrativi connessi all'assistenza generica alla persona.

**2) Servizi di assistenza generica alla persona**

- Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione.
- Assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare.
- Servizio di lavanderia.
- Servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura/UTG.
- Altri servizi di assistenza generica alla persona.

**3) Servizi di pulizia e igiene ambientale**

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste. In particolare:

- Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
- Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- Raccolta e smaltimento rifiuti.

**4) Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione pasti**

- Alloggiamento, che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia e i paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale;
- Fornitura e distribuzione di n.3 pasti giornalieri secondo le seguenti modalità :

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nella/e struttura/e, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 novembre 2008. Deve essere prevista una diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti (ad es. in occasione del ramadan).

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel preparare menu non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti; in particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte

religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, ecc.)

- Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di :
  - n. 1 primo piatto di pietanze di tipo diverso;
  - n. 1 secondo piatto di pietanze di tipo diverso;
  - n. 1 contorno;
  - n. 1 tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
  - bevande : latte, caffè, the, acqua in alternativa;
  - a richiesta dovranno essere forniti alimenti per i neonati e cestini da viaggio.
  - Nella scelta delle pietanze dovrà essere prestata particolare cura nel proporre alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

### **Qualità degli alimenti**

I generi alimentari dovranno essere garantiti a tutti gli effetti di legge, riguardo alla genuinità, allo stato di conservazione e all'igiene.

Il Comune di Cervia e la Prefettura di Ravenna potranno far valere il proprio diritto, in qualunque momento, di sottoporre i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie, veterinarie ed a laboratori di analisi.

Tutte le derrate alimentari dovranno essere acquistate dal gestore e nessun obbligo sorgerà in capo al Comune nei confronti dei fornitori delle stesse.

### **Distribuzione dei pasti**

I pasti dovranno essere distribuiti dal personale dell'Ente gestore.

I pasti potranno essere forniti anche mediante catering. In tal caso dovranno essere confezionati in apposite vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda produttrice, il lotto di produzione, la data del confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria. Gli alimenti dovranno essere consegnati alle temperature idonee.

La fornitura e la distribuzione dei pasti dovrà essere effettuata sette giorni alla settimana sia per la prima colazione che per il pranzo e la cena secondo il numero di presenze effettive.

### **5) Fornitura di beni**

Il Gestore dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) Effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno quindicinalmente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
- b) Prodotti per l'igiene personale e vestiario, intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica ecc.) sarà a carico del Gestore.
- c) Erogazione "Pocket money" nella misura di € 2,50 procapite/prodie fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di buoni (spendibili presso strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare secondo le necessità dell'ospite (schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette,

fototessere, biglietti per trasporto pubblico) o attraverso l'erogazione in contanti,. Il Pocket money verrà erogato dal Gestore, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.

- d) Erogazione *una tantum* di una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 (solo all'ingresso in struttura). Il gestore si impegna ad assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "*Pocket money*"; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

L'Ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato al Comune, alla Questura, alla Prefettura – U.T.G. e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

## **6) Servizi per l'integrazione**

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire:

**A) L'Orientamento e l'accesso ai servizi del territorio** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizio di assistenza linguistica e culturale;
- orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc);

**B) La formazione e riqualificazione professionale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione attraverso l'organizzazione dei corsi di apprendimento e/o approfondimento della lingua italiana;
- inserimento scolastico dei minori;

**C) L'orientamento all'inserimento lavorativo** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro ed orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;

**D) L'orientamento all'inserimento abitativo** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- informazione sulla normativa italiana in materia;

**E) L'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento sociale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promozione e realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc)

**F) La tutela legale** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;
- servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
- orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente, per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano.

**G) La tutela psico-socio-sanitaria** mediante la copertura delle seguenti prestazioni:

- sostegno socio-psicologico;

- assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le spese di trasporto necessarie per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero qualora risulti necessario prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie.

## **7) Modalità di esecuzione dei servizi**

I servizi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere assicurati sulle 24 ore giornaliere,

Il gestore deve garantire l'impiego del personale, dotato della necessaria qualificazione professionale, in numero adeguato all'espletamento di tutti i servizi oggetto della presente convenzione.

Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese al Comune una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

Il Gestore si impegna infine a realizzare puntualmente, nello svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, le forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato e le attività di impegno civico, proposte e descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

### **Articolo 3**

#### **Attivazione posti di accoglienza**

Il gestore si impegna ad informare il Comune e la Prefettura- UTG dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. Il Comune e la Prefettura si riservano di verificare l'idoneità della/e struttura/e utilizzata/e.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità / Personale impiegato**

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, il Gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Comune.

### **Articolo 5**

#### **Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, il Comune corrisponderà l'importo di € \_\_\_\_\_, più IVA se ed in quanto dovuta – pro-die e pro-capite, (al giorno e per ciascun ospite assistito), come da offerta sulla base della quale è stata effettuata l'aggiudicazione.

L'importo complessivo presunto della presente Convenzione è pari ad € \_\_\_\_\_ più IVA se ed in quanto dovuta.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Le spese di funzionamento (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

## **Articolo 6**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Comune liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1), secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5, senza che il Gestore abbia nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non effettivamente utilizzati.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze effettive riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento unico di regolarità contributiva. Tale termine potrà essere interrotto mediante apposita comunicazione formale nel caso in cui il Gestore non trasmetta al Comune la documentazione necessaria al pagamento delle fatture o in caso di fattura non conforme alle prestazioni richieste/erogate

Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune : **UFIJW**.

Le fatture dovranno contenere altresì l'indicazione del CIG di cui alla presente Convenzione, come riportato in epigrafe.

L'emissione della prima fattura dovrà avvenire successivamente alla stipula della presente convenzione.

Il Gestore, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale, sul quale verranno disposti i pagamenti.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

## **Articolo 7**

### **Monitoraggio e controllo**

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

Il Comune e la Prefettura di Ravenna potranno, inoltre, attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie presso le strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere mensilmente al Comune di Cervia e alla Prefettura di Ravenna l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dal Comune di Cervia.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare al Comune di Cervia ed alla Prefettura di Ravenna una relazione sullo stato di attuazione delle presente convenzione.

## **Articolo 8**

### **Durata**

Gli effetti della presente convenzione decorrono dal \_\_\_\_\_ e si concluderanno il **31 Dicembre 2015**, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle eventuali ed ulteriori disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.

Il Comune si riserva il diritto di recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere a proprio carico, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell'Interno.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte del Comune.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 10**

### **Prescrizioni**

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la/e struttura/e utilizzata/e dovranno essere conformi alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

## **Articolo 11**

### **Recesso**

Il Comune si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui vengano a cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il Comune provvederà a comunicare la volontà di recedere dalla presente convenzione mediante apposita comunicazione che potrà essere inviata anche mediante posta certificata.

Nella comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del .C.C., il Comune, oltre alle cause di risoluzione previste dagli artt. 1453 e 1463 c.c., ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei posti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previa semplice comunicazione che potrà essere inviata anche a mezzo posta certificata.

## **Articolo 13**

### **Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella/e struttura/e, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

#### **Articolo 14**

##### **Penalità**

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 1% ad un massimo del 5% del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al Gestore e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore.

#### **Articolo 15**

##### **Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario ha presentato, a garanzia dell'esatto adempimento della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione definitiva ai sensi dell'art 113 del D.lgs. 163/06 mediante \_\_\_\_\_ (garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo dei servizi appaltati, redatta secondo lo schema – tipo 1.2. approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123.

#### **Articolo 16**

##### **Cessione appalto - Subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi la convenzione; il subappalto sarà consentito solo per i servizi indicati ai punti 3) e 4) dell'art. 2, di seguito specificati: Servizio di pulizia (punto 3) e Servizio di fornitura dei pasti, con esclusione della loro distribuzione (punto 4, lettera b)

#### **Articolo 17**

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto è competente il foro di Ravenna. E' esclusa la competenza arbitrale

.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune

p. il GESTORE